



WHEELCHAIR KARTING ASD

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORINARIA DEL GIORNO 6 FEBBRAIO 2024

Addì 6 febbraio 2024 alle ore 21.00 in Via Luigi Einaudi n. 32, Pessano con Bornago (MI), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione 'Wheelchair Karting ASD come da avviso comunicato ai soci in data 13 gennaio 2024 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica della natura giuridica dell'associazione aggiungendo la natura di Associazione di Promozione Sociale e contestualmente mantenendo la natura di Associazione Sportiva Dilettantistica
2. Modifica dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione integrale del precedente ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 117/2017 ed al D.lgs. 36/2021

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Luigi Tremolada il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Federica Tremolada che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente il quorum previsto da statuto ai fini della validità della convocazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione dei due punti all'ordine del giorno, che devono essere trattati di concerto, il Presidente fa presente ai soci la necessità di variare la natura di ente associativo da Associazione Sportiva Dilettantistica in Associazione di Promozione Sociale tenuto conto di quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, ma in base alle disposizioni del D.lgs. 36/2021 mantenere la natura sportiva dilettantistica del sodalizio divenendo al contempo un ente del terzo settore che presenterà richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore oltre al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Di conseguenza il Presidente ed il Consiglio Direttivo propongono all'Assemblea Straordinaria dei soci di modificare la natura dell'ente acquisendo la forma in Associazione di Promozione Sociale ex art. 35 D.lgs. 117/2017 e Associazione Sportiva Dilettantistica, contestualmente adottando un nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore.

Il Presidente quindi legge il nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta ad adottare per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, come modificato dal D.lgs. 119/2018 ed alla Riforma dello Sport ex D.lgs. 36/2021.

L'Assemblea Straordinaria, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle spese sul conto dell'Associazione.

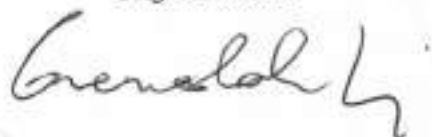
Da ultimo l'Assemblea Straordinaria approva l'acquisizione della natura giuridica di Associazione di Promozione Sociale / Associazione Sportiva Dilettantistica demandando al Presidente la comunicazione della variazione agli organi preposti dell'Amministrazione Finanziaria.



Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 23.15,
previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

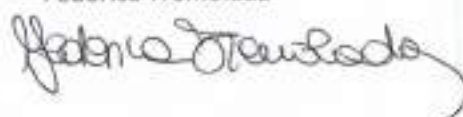
Il Presidente

Luigi Tremolada



Il Segretario

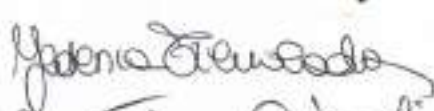
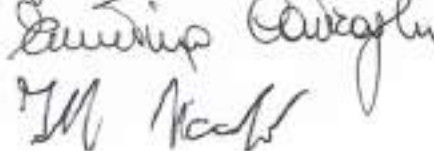
Federica Tremolada

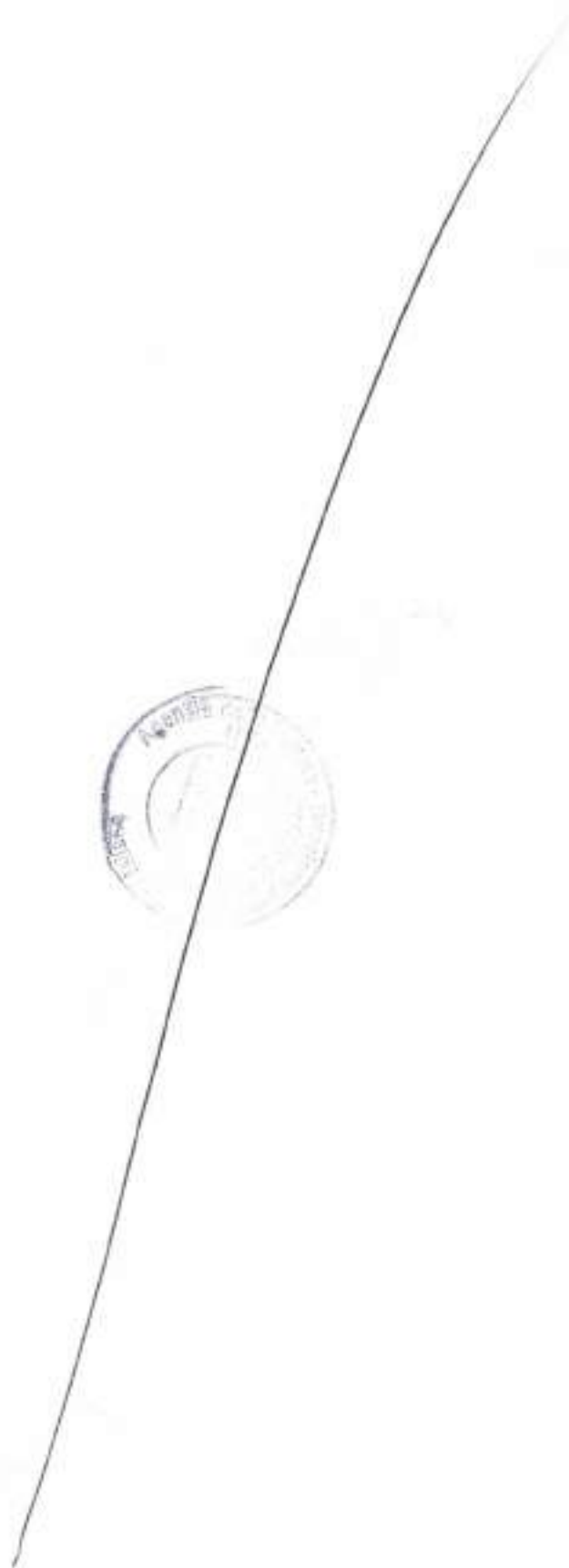


AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano
Il presente atto è il UM 6
originale di quello registrato il 28/6/2014
al n° 168 serie 3



Il Funzionario
Antonio RUFFINO TARDIO
Firma su delega dell'Amministrazione provinciale
Legnano



Il presente è stato registrato
il 28/11/24 al n. 168



Il Funzionario
Antonio EUTIMIO TARDIO
Firma su delega del Presidente / Inciale

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede



È costituito, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017 in forma di Associazione di promozione sociale ed ai sensi dell'Art. 7 D.lgs. 36/2021, l'ente denominato **"Wheelchair Karting Associazione Sportiva Dilettantistica"** per brevità denominata anche **"Wheelchair Karting ASD"**. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione inoltre integrerà la propria denominazione con "Associazione di promozione sociale" oppure con l'acronimo "APS" il cui uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà obbligatorio ai sensi di Legge. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede legale in Via Luigi Einaudi n. 32, Pessano con Bornago (MI). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

L'Associazione acquisirà il riconoscimento ai fini sportivi mediante l'affiliazione a uno o più Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che potranno operare quali reti associative per l'associazione e dei quali si impegna a osservare Statuto, Regolamenti e deliberati degli ordini superiori.

Il riconoscimento ai fini sportivi comporterà altresì l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Dipartimento dello

21. 22. 23. 24.

Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI, del CIP, nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione o dell'ente o degli enti di promozione sportiva di affiliazione.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale ed il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per quanto concerne le attività sociali e ricreative l'Ente rivolge le proprie iniziative verso bambini, ragazzi ed adulti con disabilità fisiche o intellettive promuovendo interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, organizzando anche momenti ludico/ricreativi ed incontri educativi. Le proposte dall'Ente saranno quindi finalizzate all'aggregazione, alla partecipazione sociale ed allo svolgimento di attività ricreative, culturali, formative accessibili a tutte le fasce di età e disabilità offrendo ai soci ed ai frequentatori la possibilità partecipare ad iniziative che stimolino a uscire dalla propria abitazione e anche dalla propria solitudine personale.

Invece in merito all'attività sportiva l'Associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica così come previsto dall'art. 7 D.lgs. 36/2021, prevedendo prioritariamente la massima inclusione di persone diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive dell'automobilismo e del motociclismo, nonché tutte le discipline sportive associate a tali



sport quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo karting, rally, motoslitte ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno riconosciute successivamente dall'ordinamento sportivo italiano e potranno essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI e dal CIP e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro.

A tal fine l'associazione può partecipare a gare e campionati, può inoltre indire manifestazioni e gare proprie; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività e discipline sportive praticate; realizzare attività sportive e didattiche sia a livello agonistico che amatoriale rivolte principalmente a persone diversamente abili sul territorio nazionale ed internazionale al fine di incentivare il diritto di partecipare all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità; preparazione degli atleti paralimpici e la predisposizione dei mezzi idonei all'esercizio degli sport praticati. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati attraverso l'impiego di volontari, istruttori, tecnici e personale qualificato così come disciplinato dall'art. 25 e seguenti del D.lgs. 36/2021, dai regolamenti dell'organismo affiliante e normative che dovessero succedergli nel tempo.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- stage, corsi di formazione, corsi didattici in ambito culturale e ricreativo, corsi sportivi e formativi, incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
- organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale relative alle discipline sportive praticate anche tramite la



partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata;

- coordinamento e azione comune tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere per la realizzazione di ogni iniziativa utile a favorire il perseguimento delle finalità sociali;
- realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale ed altro materiale per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
- gite, visite guidate, percorsi culturali, viaggi con finalità sportiva e/o ricreativa e culturale ed altri eventi educativi a favore dei soci e dei loro familiari, dei tesserati ed eventualmente anche dei terzi;
- gestire e possedere, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di immobile e di impianto sportivo e non, sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione, anche attività diverse come previste dall'art. 9 D.lgs. 36/2021 e dall'art. 6 D.lgs. 117/2017 che verranno individuate di volta in volta dall'Organo Direttivo quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la vendita di abbigliamento sportivo, attrezzatura sportiva ed accessori o complementi relativi alle discipline praticate.

L'Ente si propone altresì di istituire concorsi ed assegnare borse di studio. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire, nonché partecipare a bandi erogati da enti pubblici o privati. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati.

ART. 4 - Affiliazioni

L'Associazione si affilia alla Federazione Sportiva Nazionale e/o all'Ente di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguimento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto

2, ⑧ 18 7W

ed i Regolamenti. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FSN e/o EPS stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 5 - Funzionamento

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese in occasione di trasferte (che saranno indennizzate mediante il riconoscimento delle spese vive effettivamente sostenute e documentate); nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di lavoratori subordinati, parasubordinati, collaboratori sportivi e/o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo anche di carattere occasionale.

ART. 6 – Principio di non discriminazione.

L'Associazione si ispira al principio di non discriminazione, i Soci si astengono da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.



Titolo II

ASSOCIATI

ART. 7 – Ammissione

In base a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 l'ente deve essere costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste quattro categorie di Associati:

- Atleti: riservata ai soci che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono unicamente attività sportiva;
- Ordinari: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione partecipando attivamente a tutte le diverse attività associative;
- Simpatizzanti: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione partecipando solo saltuariamente alle attività associative.

Tutte le categorie di soci godono dei medesimi diritti. Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato l'ammissione del socio. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi; gli associati maggiorenni hanno diritto di



voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, i soci minorenni esercitano tale diritto attraverso il genitore o il tutore; ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 8 – Procedura di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accettazione delle domande presentate. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l'aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenne. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, inoltre la quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;



- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

AL. 28 IN

ART. 10 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell'Ente. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione dell'Associato dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell'Associato dovranno essere presentate all'Organo Direttivo per iscritto. L'esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti dell'Associato, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione che:

1. non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
 2. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o abbia violato le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
 3. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
 4. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
 5. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
 6. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 7. sia moroso nel pagamento della quota Associativa e/o dei contributi Associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.
- In quest'ultimo caso la perdita della qualifica di associato non necessita di comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal

The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. To its right is a circular stamp containing the letter 'E'. Further right is another circular stamp with a more complex design, possibly a logo or seal. On the far right, there is a signature that appears to be 'M' followed by some less distinct characters.

ricevimento della comunicazione contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere ad esso trasmesso tramite raccomandata a/r. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'Assemblea nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità, l'Associato escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata all'Organo di amministrazione. La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede dell'Associato defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 – Volontari e volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati e non Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017, e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il soggetto che svolga in maniera occasionale e non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari sarà assicurato per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

In merito all'ambito sportivo dilettantistico si applicano, ove non in contrasto con il D.lgs. 117/2017, le disposizioni D.lgs. 36/2021, in tema di rapporti di volontariato, assicurazioni e rimborso delle spese da essi sostenute. Nel caso di prestazioni di volontariato svolte da dipendenti pubblici esse sono ammesse purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



Handwritten signature and initials.

ART. 12 – Lavoratori e personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Per quanto concerne l'attività sportiva dilettantistica ed ove le norme non siano in contrasto con il D.lgs. 117/2017, i lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 13 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)



[Handwritten signatures and initials]

ART. 14 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto ed i minorenni esercitano tale diritto tramite l'esercente la patria potestà. L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea degli Associati si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli Associati tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 15 – Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea dei soci, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- siano presenti nel medesimo luogo il presidente e/o il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione – a cura dell'ente sportivo – la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 16 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ART. 17 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento oppure se il numero sia superiore a cinquecento. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli Associati. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 18 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri Associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti in ordine di preferenza, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Nel caso in cui non vi fossero persone che siano risultate non elette, che sia per mancanza di candidati che per indisponibilità successiva a ricoprire la carica, il Consiglio Direttivo prosegue il proprio mandato con i membri rimanenti a condizione che il loro numero non scenda al di sotto dei tre componenti. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite mail, PEC o

EL. (S) JB JW

lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega. Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno otto giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È inoltre consentito lo svolgimento delle riunioni anche online e di conseguenza dell'utilizzo del voto da remoto, il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto la riunione si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a

The bottom of the page features several handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is partially visible on the right edge, containing the text "Consiglio Direttivo" and "Unità 101". There are four distinct handwritten marks: a stylized signature, a circled mark, a signature with a cross, and another signature.

disposizione di tutti gli Associati. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive, ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili e di retribuzione dei lavoratori dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo può avere luogo anche tramite modalità online come previsto dal precedente articolo 15 del presente Statuto

ART. 19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da



legittimarne l'intervento. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 20 - Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell'Associazione.

ART. 21 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio



Handwritten signatures and initials: 62, (R), and others.

Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

ART. 22 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli Associati; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 23 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di



controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 24 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art 86 D.lgs. 117/2017; ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art'9 D.lgs. 36/2021, con la facoltà di applicare il regime fiscale previsto dalla Legge n. 398/1991 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica ed



Handwritten signature: L. @ W

ove non in contrasto con il D.lgs. 117/2017. L'individuazione delle attività diverse da svolgere verrà effettuata di volta in volta a cura dell'Organo di amministrazione;

10. altre entrate espressamente previste dalla legge;

ART. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017 e, ove previsto, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche disciplinato dal D.lgs. 39/2021.

ART. 27 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione



dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 29 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi vigenti in materia e ove compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI, D.lgs. 36/2021 così come integrato dal D.lgs. 163/2022 e successive modifiche nonché alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

Pessano con Bornago, 06/02/2024

Firma degli aderenti

Enrico Ligi
Adriano Benucci
Eustachio Cicciaglia
Imola Niccoli

